



Diritto all'oblio e cooperazione internazionale: problemi e prospettive

Jacopo Ciani Sciolla

Data la natura ubiquitaria dei dati personali in rete, la pretesa di oblio esige necessariamente una risposta disancorata dai confini territoriali propri della giurisdizione adita. Complice l'ampia portata applicativa del GDPR, capace di travalicare i confini nazionali e rivolgersi a qualsiasi soggetto, anche residente al di fuori dell'Unione, sono stati emanati i primi ordini di cancellazione o di deindicizzazione aventi portata *cross-border*, ovvero efficacia esterna rispetto ai confini nazionali degli Stati membri. In assenza di strumenti normativi internazionali di armonizzazione del diritto all'oblio, le diverse tradizioni giuridiche nazionali in materia ostacolano la configurazione di una *global enforcement* del diritto. La cooperazione internazionale passa dunque per una armonizzazione sostanziale dell'istituto e dei suoi presupposti applicativi. I recenti arresti della Cassazione offrono spunti di riflessione, per delineare il diverso atteggiarsi del bilanciamento tra tutela dei dati personali e diritto all'informazione e definire la linea di confine tra oblio e diffamazione.

GDPR – Dati personali – Diritto all'oblio – Cancellazione – Deindicizzazione – Efficacia transnazionale dell'ordine giudiziale

SOMMARIO: 1. *L'impatto delle nuove tecnologie sui diritti della personalità: il caso del diritto all'oblio* – 2. *Il problema dell'efficacia transnazionale dell'ordine giudiziale di cancellazione dei dati personali* – 2.1. *La posizione della Corte di giustizia nel caso Google c. CNIL* – 2.2. *La posizione della Corte di giustizia nel caso Glawischnig-Piesczek c. Facebook* – 2.3. *Casi concreti di emissione di ordini giudiziali di deindicizzazione globale* – 2.4. *Le novità introdotte in materia dalla proposta di Digital Service Act* – 2.5. *Le reazioni alla posizione espressa dalla Corte di giustizia UE* – 3. *Verso un riconoscimento internazionale del diritto all'oblio* – 4. *Fori istituzionali per una governance globale del diritto all'oblio* – 5. *Assenza di un concetto unitario di diritto all'oblio e problemi classificatori* – 6. *Quale oblio?* – 7. *Il contributo della giurisprudenza italiana* – 7.1. *Rapporto tra diritto all'oblio e diritto all'immagine* – 7.2. *Condizioni di azionabilità del diritto all'oblio* – 7.3. *Ipotesi di classificazione del diritto all'oblio in funzione della specificità del diritto all'informazione contrapposto* – 7.4. *Specificità del bilanciamento con il diritto all'informazione in funzione della tipologia di diritto all'oblio invocata* – 7.5. *Coordinamento degli strumenti rimediali con l'ipotesi classificatoria*

1. L'impatto delle nuove tecnologie sui diritti della personalità: il caso del diritto all'oblio

Tra le tante questioni che investono la trasformazione digitale della società e la governance di Internet, il

presente contributo affronta in particolare il tema dei diritti della personalità in rete e del rapporto tra la loro tutela e la libertà di manifestazione del pensiero. Le riflessioni degli studiosi e della giurisprudenza sul corretto equilibrio tra di essi si sono storicamente appuntate sul rispetto di due diritti cardini della

J. Ciani Sciolla è ricercatore in Filosofia del diritto e informatica giuridica presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino. L'autore ringrazia i proff. Ugo Pagallo e Massimo Durante per i commenti e le osservazioni al testo, di cui ha beneficiato la versione definitiva qui presentata.

Questo contributo fa parte del numero speciale "La Internet governance e le sfide della trasformazione digitale" curato da Laura Abba, Adriana Lazzaroni e Marina Pietrangelo.



personalità: a) il diritto alla riservatezza della sfera privata¹; b) il diritto al rispetto della propria immagine, della dignità, dell'onore e della reputazione della persona².

La trasformazione digitale ha di per sé giocato un ruolo di grande rilievo in questo ambito, comportando un incremento della pervasività e dannosità delle violazioni. I social network e i motori di ricerca hanno infatti amplificato la portata lesiva della diffusione di dati e informazioni in violazione di tali diritti.

Il progressivo mutamento delle tecnologie dell'informazione non ha tuttavia inciso unicamente sotto questo profilo. Può anzi dirsi che esso abbia contribuito a modificare profondamente lo scenario del rapporto tra i diritti in contesa³.

La possibilità offerta dai motori di ricerca, muovendo dal nominativo di una persona, di accedere alla lista delle informazioni ad essa relative presenti in rete, ivi compresi tutti gli articoli di stampa contenuti negli archivi online di quotidiani e riviste (c.d. "total memory" ed "eternity effect" di Internet)⁴, ha fatto luce su un orizzonte completamente nuovo del problema. Più precisamente, si è assistito all'emersione di un'istanza di riconoscimento di un diritto all'oblio, inteso come diritto dell'individuo a ottenere la deindicizzazione e, talvolta, la cancellazione dei propri dati personali da Internet, al fine di assicurare una rappresentazione corretta e attuale della propria identità digitale in rete.

Per quanto le origini dell'istituto siano indubbiamente anteriori⁵, la dottrina ha infatti iniziato ad occuparsene massicciamente in coincidenza con la celebre decisione della Corte di giustizia nel caso *Google Spain*⁶.

La codificazione dell'istituto nel GDPR, ove alla nozione di "diritto all'oblio" sono ricondotte una congerie del tutto eterogenea di diritti di cancellazione, ha di fatto creato non poca confusione attorno all'istituto⁷, con la conseguenza che oggi non esiste una nozione unitaria e condivisa di diritto all'oblio ed è diventato persino arduo individuare le condizioni applicative o gli elementi costitutivi del diritto (che non sono tipizzate nel dettato normativo)⁸. A riprova di ciò, con un recente arresto la Cassazione civile ha definito il tema dei rapporti tra diritto all'oblio e libertà di informazione «assai complesso e non del tutto suscettibile di una "reductio ad unum"»⁹.

Tali difficoltà si riverberano sui tentativi, già affacciatisi all'attenzione della Corte di giustizia dell'UE, di ottenere provvedimenti giudiziali aventi efficacia transnazionale, ovvero tali da consentire una piena realizzazione dell'oblio, indipendentemente dalla giurisdizione in cui siano ubicati i server ove

sono conservati i dati personali oggetto della pretesa di cancellazione o deindicizzazione (par. 3).

In assenza di strumenti normativi internazionali di armonizzazione del diritto all'oblio, le differenti tradizioni giuridiche nazionali in materia, si pongono infatti come inevitabile ostacolo alla accettazione e configurazione di qualsivoglia pretesa di *global enforcement* del diritto.

In questo scenario, la cooperazione internazionale in materia di esecuzione *cross-border* dei provvedimenti giudiziali in materia di oblio non può prescindere da una armonizzazione sostanziale dell'istituto e dei suoi presupposti applicativi.

Questo rappresenta il tema centrale del presente contributo che è costruito come segue. Il par. 2 descrive il problema dell'efficacia transnazionale degli ordini giudiziali di cancellazione dei dati personali, anche mediante l'analisi delle pronunce *Google c. CNIL* e *Glawischnig-Piesczek c. Facebook*. Il par. 3 analizza l'approccio dei paesi extra-europei nei confronti del diritto all'oblio e gli sforzi della comunità internazionale tesi a dare riconoscimento effettivo a tale diritto. Il par. 4 individua le istituzioni internazionali che potrebbero giocare un ruolo di rilievo nella definizione di standard regolamentari condivisi, in vista di un rilancio della cooperazione internazionale in materia di *enforcement* del diritto all'oblio. Il par. 5 si sofferma sulla assenza di una nozione unitaria di diritto all'oblio e dà conto dei diversi sforzi classificatori e tassonomici profusi in dottrina. Rileva tuttavia come tali tentativi non abbiano apportato un sostanziale contributo alla definizione coerente e certa dei presupposti applicativi del diritto. Il par. 6 restringe l'area dell'analisi ad una nozione di oblio c.d. in senso stretto, mentre il par. 7 prova a fornire un contributo originale al dibattito. In particolare, prende le mosse da alcuni recenti arresti delle corti nazionali per iniziare a ragionare nella direzione di una definizione chiara di diritto all'oblio ed una classificazione precisa delle sue diverse forme di manifestazione, quali presupposti indefettibili per comprendere l'atteggiarsi del bilanciamento tra tutela dei dati personali e diritto all'informazione e individuare l'esatta linea di demarcazione tra diritto all'oblio e altri illeciti che attentano allo stesso bene giuridico: l'identità digitale del singolo.

2. Il problema dell'efficacia transnazionale dell'ordine giudiziale di cancellazione dei dati personali

Sin qui, anche in ragione del dibattito sorto attorno al caso *Google Spain* ed alla riforma del diritto alla



tutela dei dati personali portata dal GDPR, la letteratura si è occupata del diritto all'oblio come di un istituto di natura prettamente eurounitaria.

Data la natura ubiquitaria dei dati personali diffusi in rete, la pretesa di oblio esige però fisiologicamente una risposta disancorata dai confini territoriali propri della giurisdizione adita. Complice l'ampia portata applicativa del GDPR, capace di travalicare i confini nazionali degli Stati membri e rivolgersi a qualsiasi titolare o responsabile del trattamento, anche residente al di fuori dell'Unione¹⁰, si è ben presto sentita l'esigenza di domandare in giudizio un ordine di cancellazione (o di deindicizzazione) dei dati personali avente portata *cross-border*, ovvero efficacia esterna rispetto ai confini nazionali degli Stati membri¹¹.

2.1. La posizione della Corte di giustizia nel caso *Google c. CNIL*

L'ammissibilità di un siffatto provvedimento è stata vagliata dalla Corte di giustizia UE su interpello del Conseil d'État francese, investito da Google dell'appello avverso una sanzione irrogata dalla Commissione nazionale per l'informatica e le libertà (CNIL), per essersi il motore di ricerca limitato a rimuovere i soli risultati ottenuti con ricerche effettuate a partire dagli Stati membri dell'UE, ad esclusione di quelle effettuate da domini extra-europei¹².

L'Avvocato generale Szpunar aveva proposto alla Corte di aderire alla tesi della differenziazione a seconda della collocazione geografica dell'utente, escludendo dall'obbligo di deindicizzazione i risultati ottenuti attraverso nomi di dominio relativi a paesi extra-europei, sul presupposto che il diritto all'oblio avrebbe fondamento giuridico ancorato al solo ordinamento europeo¹³. Di conseguenza, anche l'interesse concorrente della collettività ad essere informata dovrebbe considerarsi operante nei limiti dell'area europea. Una estensione a livello mondiale dell'ordine di deindicizzazione, viceversa, metterebbe in difficoltà le stesse Autorità dell'Unione che di fatto «non sarebbero in grado di definire e determinare un diritto a ricevere informazioni e, ancor meno, di bilanciarlo con gli altri diritti fondamentali alla protezione dei dati e alla vita privata»¹⁴.

L'Avvocato generale denunciava dunque l'assenza di una governance globale del diritto all'oblio¹⁵, quale presupposto necessario per l'efficacia transnazionale del diritto.

La Corte di giustizia ha deciso di allinearsi a tali conclusioni stabilendo che l'art. 12, lett. b) e 14, par. 1, lett. a) Dir. 95/46/CE e l'art. 17, par. 1 GDPR «devono essere interpretati nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una doman-

da di deindicizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri». Alla base del ragionamento della Corte vi è la considerazione che il diritto alla protezione dei dati personali «non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità»¹⁶. Tale bilanciamento può variare in maniera anche sensibile da paese a paese¹⁷ e gli strumenti di cooperazione interna previsti dagli artt. 56 e 60-66 GDPR a favore delle autorità di controllo nazionali, al fine di pervenire a soluzioni comuni in termini di bilanciamento tra tutela dei dati personali ed interesse della collettività ad essere informata, non coinvolgono paesi extra UE. Ne consegue che, allo stato attuale, non può darsi un obbligo a carico dei provider di procedere ad una deindicizzazione in tutte le versioni dei loro motori.

Conscia che limitazioni parziali di accesso alle informazioni mediante tecniche di geo-blocking basate sul riconoscimento dell'indirizzo IP possono essere agevolmente eluse¹⁸, la Corte aggiunge però che il diritto dell'Unione «pur se [...] non impone [una deindicizzazione totale], neppure lo vieta». La Corte riconosce alle autorità di controllo o giudiziarie nazionali la competenza a richiedere ai motori di ricerca, nel rispetto delle normative interne, l'eliminazione dei link su tutti i domini a disposizione.

2.2. La posizione della Corte di giustizia nel caso *Glawischnig-Piesczek c. Facebook*

Problema analogo è stato affrontato a distanza di pochi giorni dalla Terza Sezione della stessa Corte, nel caso *Glawischnig-Piesczek c. Facebook Ireland Limited*, relativo alla pubblicazione sulla pagina personale di un utente del social network di un messaggio lesivo del diritto all'onore¹⁹. Alla Corte è stato chiesto se «l'art. 15 par. 1 della dir. 2000/31/CE, in materia di commercio elettronico che, pur in assenza di un dovere di sorveglianza, obbliga il prestatore di servizi di hosting (in tal caso Facebook) a rimuovere le informazioni illecite, di cui è venuto a conoscenza, sia ostativo alla efficacia mondiale della relativa ingiunzione». L'avvertita esigenza di offrire un'efficace e adeguata protezione ai diritti fondamentali della persona umana, pregiudicati in rete, portava la Corte ad affermare che «stante la dimensione mondiale dei servizi (cons. 52) elettronici», spetta al legislatore garantire la coerenza tra le norme dell'Unione europea e le norme di diritto internazionale, mentre il prestatore di servizi di hosting può essere destina-



tario di un ordine diretto a rimuovere le informazioni oggetto dell'ingiunzione a livello mondiale.

2.3. Casi concreti di emissione di ordini giudiziali di deindicizzazione globale

Tale possibilità è stata percorsa dal Garante italiano, ancor prima che la Corte di giustizia si pronunciasse sul punto. L'autorità ha infatti ordinato a Google di «rimuovere ... gli URL ... fra i risultati di ricerca ottenuti digitando il nome e cognome del ricorrente, sia nelle versioni europee che extraeuropee, estendendo tale attività anche agli URL già deindicizzati nelle versioni europee di Google»²⁰. Anche il Tribunale di Torino, in un caso di rimozione di contenuti per violazione di diritti di proprietà intellettuale, ha ritenuto che l'hosting provider dovesse rimuovere il contenuto illecito completamente dai propri sistemi (e da quelli dei fornitori con cui intrattenga accordi per la memorizzazione e la conservazione di contenuti), non potendosi limitare a oscurarlo dall'Italia, mediante tecniche di *geoblocking*, sul presupposto che «essi sono comunque visibili dall'estero ovvero dallo stesso territorio italiano con accorgimenti di facile approntamento (simulando cioè una connessione dall'estero)»²¹.

2.4. Le novità introdotte in materia dalla proposta di *Digital Service Act*

Sul piano normativo, la problematica è ora affrontata dalla proposta di *Digital Service Act*²² che all'art. 8 par. 1 lett. b) rubricato «Ordini di contrastare i contenuti illegali», prevede, tra le condizioni da soddisfare, che «l'ambito di applicazione territoriale dell'ordine, in base alle norme del diritto dell'Unione e nazionale applicabili, compresa la Carta, e, se del caso, ai principi generali del diritto internazionale, non va[da] al di là di quanto strettamente necessario per conseguire il suo obiettivo». La norma impone dunque all'autorità emanante di attenersi ai principi di legalità (l'ordine deve poggiare sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile che consente l'emissione dell'ordine) e di proporzionalità della misura. Il cons. 31 prende espressamente in considerazione la possibilità che l'ordine giudiziale «possa avere effetto oltre il territorio dello Stato membro dell'autorità in questione», ma non chiarisce se l'effetto extra-territoriale possa avere portata extra-UE. Nella prima direzione, parrebbe doversi leggere l'invito alle autorità emananti l'ordine a «valutare se le informazioni in questione possano costituire contenuti illegali in altri Stati membri interessati», con apparente esclusione, dunque, di una portata extra-UE dell'ordine. In senso contrario, lascerebbe invece

intendere il successivo invito a tenere conto, ai fini di tale valutazione, «delle pertinenti norme del diritto dell'Unione o del diritto internazionale e degli interessi della cortesia internazionale». Infatti, se si considera che l'esecuzione di ordini giudiziali all'interno del mercato unico è regolato dal diritto dell'UE e precisamente dal Reg. n. 1215/2012²³, il riferimento al diritto internazionale e alla cortesia internazionale non potrebbe che leggersi nel senso di ammettere la possibilità di emanare ordini con portata territoriale extra-europea²⁴.

2.5. Le reazioni alla posizione espressa dalla Corte di giustizia UE

Le decisioni della Corte di giustizia (e il tema della tensione tra accessibilità globale della rete e principio di sovranità nazionale) hanno già ampiamente interessato il dibattito dottrinale²⁵ e sono state accolte per lo più con preoccupazione a livello internazionale. Si veda, a titolo esemplificativo, il comunicato formulato dal *Global Network Initiative*, l'organizzazione non-governativa fondata in occasione del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo con l'obiettivo, tra gli altri, di salvaguardare la privacy degli individui in rete. L'organizzazione, che annovera tra i propri fondatori anche Google, Yahoo e Microsoft, ha accusato la Corte di aver fallito «to duly grapple with the possible impact of global injunctions on well-established and traditionally respected concepts related to sovereignty, conflict of law, and international comity» e ha invitato «supervisory/regulatory and judicial authorities around the world to refrain from asserting global jurisdiction on the Internet and imposing global removal orders». Per converso, ha raccomandato ai vari stakeholders di «work diligently to establish global standards, based on international law, that ensure the ongoing protection and promotion of freedom of expression and privacy online»²⁶.

Questo è l'invito che il presente lavoro intende coltivare. In assenza di strumenti normativi internazionali di armonizzazione del diritto all'oblio, le differenti tradizioni giuridiche nazionali in materia di diritto all'oblio e di bilanciamento tra questo nuovo diritto e i diritti c.d. di vecchia generazione sopra enunciati, si pongono come inevitabile ostacolo alla configurazione di una possibilità di efficacia globale degli ordini di cancellazione dei contenuti in rete. Occorre dunque, da un lato, verificare la sussistenza o creare *ex novo* basi comuni per intavolare un dialogo di cooperazione verso un riconoscimento internazionale ampio e condiviso del diritto all'oblio e dei relativi provvedimenti applicativi, dall'altro, in-



dividuare i fori istituzionali competenti e appropriati per farlo germogliare.

3. Verso un riconoscimento internazionale del diritto all'oblio

In dottrina sono stati condotti diversi studi di stampo comparatistico, finalizzati a fare il punto sul riconoscimento e sull'applicazione pratica del diritto all'oblio al di fuori dei confini europei. Garstka e Erdos hanno analizzato gli strumenti adottati in seno a diverse organizzazioni internazionali²⁷ e hanno riscontrato come tutte forniscano un supporto strutturale per un diritto all'oblio globale. Werro ha condotto uno studio comparatistico in quindici differenti giurisdizioni sulla base di un questionario comune, finalizzato a mettere in risalto elementi di contatto e di discontinuità²⁸.

Dall'esame dei quadri normativi sulla protezione dei dati personali di tutti i paesi del G20, è emerso che quindici su diciannove incorporano nella legislazione strumenti di opposizione alla disseminazione dei dati personali in rete a cagione della loro inaccuratezza²⁹, mentre quattordici anche per altre ragioni di illegittimità del trattamento.

Al di là degli strumenti di *soft law* adottati a livello pan-europeo dal Gruppo di lavoro ex art. 29³⁰ prima e dall'EDPB poi³¹, anche le autorità di sorveglianza di diversi paesi extra-UE, tra cui Messico, Argentina, ma ancor più Australia, Canada, Russia e Turchia hanno offerto contributi interpretativi e linee guida³².

Per quanto altri studi abbiano segnalato che al riconoscimento normativo del diritto all'oblio non corrisponda necessariamente una effettiva applicazione e permangono ancora sostanziali distanze rispetto all'alto livello di tutela europeo³³, il dato a colpire maggiormente è che l'oblio non viene più a configurarsi come un diritto unicamente europeo, ma comune alla maggioranza degli Stati membri del G20³⁴. Tale convergenza si spiega non solo alla luce del c.d. "Effetto Bruxelles", ovvero la crescente capacità dell'Unione europea di dettare unilateralmente standard di regolazione per il mercato globale³⁵, ma anche con l'esigenza per gli Stati extra-europei di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, al fine di abilitare il flusso di dati in entrata dall'Europa³⁶. L'adeguatezza del livello di protezione garantito da un paese terzo, infatti, è valutata con riguardo (tra le altre circostanze) anche alle «norme di diritto, generali o settoriali, vigenti nel paese terzo di cui trattasi». Il mancato riconoscimento di un diritto all'oblio può pertanto determinare gli Stati membri ad adottare misure «per impedire ogni tra-

sferimento di dati della stessa natura verso il paese terzo in questione».

4. Fori istituzionali per una governance globale del diritto all'oblio

Ci si è altresì interrogati su quale potrebbe essere il foro ideale per favorire la cooperazione internazionale in materia di *enforcement* del diritto all'oblio. Erdos ha suggerito il Comitato consultivo sulla Convenzione 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale³⁷. Tale organo riunisce, tra gli altri attori statali e non, anche otto paesi del G20 come membri e altri sette come osservatori e negli ultimi anni ha già preso parte alla redazione di linee guida in materia di protezione dei dati personali³⁸. La circostanza che il diritto all'oblio trovi cittadinanza all'interno della Convenzione, porrebbe il Comitato in una posizione privilegiata per facilitare il raggiungimento di posizioni comuni.

Un altro foro potenzialmente candidato a condurre la cooperazione in materia è la *Global Privacy Assembly* (ex ICDPPC - *International Conference of data protection and privacy commissioners*) che riunisce la maggior parte delle autorità nazionali di sorveglianza in materia di protezione dei dati personali³⁹ e ha già emanato almeno due risoluzioni che toccano i problemi del diritto all'oblio⁴⁰. Allo stato, tuttavia, difetta in tale contesto uno strumento normativo, anche solo di *soft law*, che costituisca la base comune per una discussione in materia.

L'efficacia del dialogo internazionale in materia presuppone però necessariamente una convergenza circa i requisiti sostanziali del diritto da eseguire.

5. Assenza di un concetto unitario di diritto all'oblio e problemi classificatori

Al di là delle critiche circa l'ingannevolezza del termine in sé e per sé⁴¹, si è sottolineato come difetti allo stato attuale una nozione unitaria di diritto all'oblio. Non a caso, diversi autori hanno proposto una vera e propria tassonomia, utile a distinguere tra diritti aventi presupposti applicativi sostanzialmente differenti.

Rustad e Kulevska hanno suggerito di distinguere a seconda della provenienza dell'informazione

- a) dal soggetto interessato, che la ha caricata direttamente in rete, salva la successiva ricondivisione da parte di terzi;
- b) direttamente da soggetti terzi⁴².



Secondo gli autori, il diritto all'oblio dovrebbe essere riconosciuto solo nel caso *sub a*) e ciò contribuirebbe a rendere compatibile l'istituto con il diritto statunitense che tradizionalmente osteggia qualsiasi limitazione della libertà di informazione protetta dal Primo Emendamento (c.d. *free speech*)⁴³. La proposta finirebbe però per svuotare di gran parte del suo significato la tutela offerta dall'ordinamento europeo. Tale distinzione non pare perciò utile ad evidenziare differenti presupposti di tutela.

De Terwangne, basandosi sul diritto europeo ed in particolare sulla tradizione giuridica francese, ha individuato tre diverse fasi del diritto all'oblio:

- a) *the right to oblivion of the judicial past*, che le corti transalpine riconoscono sin dal 1965⁴⁴;
- b) *the right to oblivion established by data protection legislation* esteso a qualunque tipologia di dato personale (non più solo ai dati giudiziari) e collegato al principio di *purpose limitation*;
- c) un *digital right to oblivion that amounts to personal data having an expiration date or being applicable in the specific context of social networks*⁴⁵. Si tratterebbe di un diritto di cancellazione automatica dei dati in rete allo spirare di un determinato lasso temporale, con il pregio di dare oggettività e certezza del diritto e addossare l'onere di cancellazione direttamente ai provider come obbligo di *privacy by default*.

La proposta, tuttavia, finirebbe per elevare l'oblio a diritto assoluto, sancendone la prevalenza *ex lege* sulla libertà di espressione⁴⁶.

Sempre lo stesso autore ha distinto altresì, a seconda del rimedio offerto dall'ordinamento, tra:

- a) *right to erase data*;
- b) *right to anonymization* (cancellazione dei soli dati identificativi);
- c) *right to erase the electronic links towards personal data*;
- d) *right to restrict dissemination* (sui social network ad esempio)⁴⁷.

Prendendo spunto dalla classificazione proposta da De Terwangne e adattandola ad un contesto transnazionale, Voss ha individuato cinque diverse tipologie di oblio, che rispecchierebbero la varietà di approccio delle diverse giurisdizioni. Le prime due racchiudono il c.d. "oblio analogico", ovvero riferibile ancora alle forme di comunicazione tradizionale, a partire dalla stampa:

1. *Right to rehabilitation* ovvero il diritto alla cancellazione dei dati giudiziari, come forma di riabilitazione del condannato, decorso un certo periodo di tempo dalla condanna ed in presenza di buona condotta⁴⁸.

2. *Right to deletion/erasure* corrispondente al diritto alla cancellazione dei dati personali.

Seguono poi tre categorie che rispecchiano invece le esigenze proprie dell'"oblio in ambiente digitale":

3. *Right to delisting/delinking/de-indexing*, che integra l'estensione del diritto alla cancellazione ai motori di ricerca sancito dalla sentenza *Google Spain*.
4. *Right to obscurity*, che implica l'adozione di misure che rendano i dati personali più difficili da essere trovati⁴⁹. Rientrano potenzialmente in tale categoria quelle misure, concesse anche da alcune corti nazionali, che consentono di mantenere l'informazione in rete, ma ne vietano l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca.
5. *Right to digital oblivion of data collected by information society services* che l'autore identifica con il diritto alla cancellazione previsto dall'art. 17 lett. f) GDPR, concernente i dati personali del minore trattati per l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, che il legislatore ammette senza necessità di condizioni particolari.

Queste classificazioni nascono dall'osservazione empirica delle fattispecie in cui può essere invocato l'oblio e dei rimedi offerti dai legislatori o dalle corti, mentre non spiegano perché e a quali condizioni dovrebbe operare l'una piuttosto che l'altra fattispecie. Esse risultano pertanto sostanzialmente inutili ai fini della cooperazione internazionale in materia di esecuzione del diritto all'oblio che necessita – viceversa – di riconoscersi in basi giuridiche comuni per poter conferire validità alle decisioni emanate in diverse giurisdizioni e portarle ad esecuzione.

6. Quale oblio?

Per evitare di cadere nello stesso equivoco, occorre chiarire preliminarmente e sin d'ora che il presente contributo si riferirà esclusivamente ad un diritto all'oblio c.d. "in senso stretto", ovvero elaborato dal formante giurisprudenziale. Tale diritto, come si avrà modo di dire più approfonditamente di qui in avanti, consente di domandare la cancellazione di dati personali il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni normative «in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati»⁵⁰. Tale condizione rende il trattamento incompatibile con le finalità per le quali i dati vengono rilevati e/o trattati, così generalmente ricadendo sotto il dettato dell'art. 17 par. 1 lett. a) GDPR, che impone al titolare del trattamento l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se «non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati».



Non si prenderanno in considerazione, invece, quelle fattispecie di oblio “in senso ampio” che non implicino alcun giudizio circa la qualità e accuratezza del dato trattato, ovvero circa la meritevolezza della finalità del trattamento. Sono dunque escluse dal raggio di indagine del presente contributo le ipotesi di oblio che consentono la cancellazione dei dati in forza:

- i) di un'altra ragione di illiceità del trattamento diversa da quella sopra enunciata (art. 17 par. 1 lett. d), ivi compresa il venir meno di una qualsiasi base giuridica del trattamento *ex* art. 6 GDPR (art. 17 par. 1 lett. b), incluso l'interesse legittimo (art. 17 par. 1 lett. d);
- ii) dell'esercizio di un diritto meramente potestativo del soggetto interessato (come nel caso di revoca del consenso *ex* art. 17 par. 1 lett. b o di trattamento di dati di minori *ex* art. 17 par. 1 lett. f);
- iii) di un obbligo di legge gravante sul titolare del trattamento diverso da quello stabilito all'art. 17 GDPR (art. 17 par. 1 lett. e).

7. Il contributo della giurisprudenza italiana

Pur avendo ristretto sensibilmente il campo di indagine, le ipotesi di diritto all'oblio “in senso stretto”, riconducibili all'art. 17 par. 1 lett. a), sono comunque molteplici. In Italia, uno sforzo classificatorio utile ad associare a ciascuna categoria individuata un determinato regime giuridico differenziale rispetto alle altre, in funzione del mutare della variabile associata al criterio classificatorio adottato, è stato compiuto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, 22 luglio 2019, n. 19681, che ha provato a fare chiarezza sui presupposti applicativi del diritto all'oblio nel nostro paese⁵¹.

La pronuncia trae origine dal rilievo formulato dalla Sezione Terza della Cassazione di una certa confusione circa i presupposti applicativi del diritto all'oblio, che portava a rimettere alle Sezioni Unite «l'individuazione di univoci criteri di riferimento che consentano agli operatori del diritto (ed ai consociati) di conoscere preventivamente i presupposti in presenza dei quali un soggetto ha diritto di chiedere che una notizia, a sé relativa, pur legittimamente diffusa in passato, non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilità di nuova divulgazione»⁵².

Le sentenze hanno formulato il principio di diritto secondo cui «il diritto dell'interessato al mantenimento dell'anonimato sulla sua identità personale è prevalente, a meno che non sussista un rinnovato interesse pubblico ai fatti ovvero il protagonista abbia ricoper-

to o ricopra una funzione che lo renda pubblicamente noto». Ha però contestualmente avvertito che tale principio è dettato con riferimento e limitatamente ad un'ipotesi particolare di diritto all'oblio: quella di rievocazione di una notizia storica, priva di interesse attuale di cronaca.

Per tale ragione, la pronuncia è stata criticata⁵³ per essersi limitata a risolvere il particolare ed il contingente, piuttosto che a soddisfare le aspettative di chi contava su di un intervento chiarificatore, di portata generale. Si è rilevato, in particolare, come la Suprema Corte non abbia chiarito se e come tale principio di diritto possa essere trasposto o adattato anche alle altre fattispecie di diritto all'oblio, che la pronuncia individua in *obiter dictum* (e di cui a breve diremo).

La pronuncia solleverebbe, dunque, più interrogativi che non risposte. Nell'individuare nell'utilità sociale dell'informazione il criterio di bilanciamento con il contrapposto diritto di informare, il diritto all'oblio verrebbe a confondersi con l'illecito diffamatorio, che da tempo individua nell'interesse pubblico della notizia la chiave del bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all'onore e alla reputazione⁵⁴.

A mio avviso, la pronuncia ha – se non altro – avuto il merito di evidenziare un diritto all'oblio a più facce, ponendo il tema del diverso atteggiarsi del bilanciamento con la libertà di informazione, a seconda della fattispecie concreta che si ponga all'attenzione dell'interprete.

La sentenza inoltre offre un importante spunto di riflessione in merito alla delimitazione dei confini tra oblio e diffamazione.

Di entrambi gli aspetti, che i legislatori nazionali non potranno sottrarsi dal considerare nella ricerca di un consenso internazionale sui presupposti applicativi del diritto all'oblio, proverò a dare conto nei paragrafi che seguono.

7.1. Rapporto tra diritto all'oblio e diritto all'immagine

Nel caso all'attenzione della Corte di legittimità, l'attore aveva lamentato che la ripubblicazione di una notizia avesse generato un pregiudizio di tipo reputazionale. Le stesse corti territoriali, nel rigettare la pretesa di diritto all'oblio, avevano finito per concentrarsi sugli indici tipici della diffamazione (*in primis*, l'utilità sociale dell'informazione⁵⁵ e la continenza espressiva⁵⁶), tanto da lasciar dubitare che si trattasse effettivamente di una fattispecie di oblio.

Le Sezioni Unite non hanno revocato in dubbio il corretto inquadramento giuridico della fattispecie da parte delle corti territoriali. La pronuncia offre dunque alcuni spunti utili per riflettere sul rappor-



to (*rectius* sulla demarcazione) tra oblio e diffamazione, se si considera che giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che si tratti di illeciti ben distinti⁵⁷.

7.1.1. La comunanza di bene giuridico protetto

La confusione tra le due fattispecie nasce dalla parziale comunanza di bene giuridico protetto⁵⁸. In entrambi i casi si tratta dell'identità personale nella sua proiezione sociale⁵⁹. È ricorrente l'idea che tale bene giuridico venga in considerazione nelle due fattispecie in due dimensioni differenti:

- a) nel diritto all'oblio, quella del diritto alla riservatezza ed al controllo dei propri dati personali e all'autodeterminazione informativa, intesa come diritto del singolo di decidere se ed entro quali limiti rendere noti fatti legati alla propria vita personale;
- b) nella diffamazione, quella del diritto alla salvaguardia dell'onore, della reputazione e della dignità della persona.

La Cassazione ha tuttavia confutato tale assunto. Mentre senz'altro l'oblio ha a che fare con l'interesse *sub a*), ciò che traspare dalla giurisprudenza di legittimità è l'idea che anche il diritto all'oblio, come la diffamazione, presupponga, in realtà, una lesione della reputazione⁶⁰. Il diritto all'oblio, dunque, verrebbe a configurarsi come un illecito pluri-offensivo, aggredendo non solo la riservatezza e l'autodeterminazione informazionale, ma anche la reputazione.

7.1.2. La natura della lesione al bene giuridico protetto ed il test da applicarsi per disambiguare le rispettive fattispecie di illecito

Il *discrimen* tra le due fattispecie di illecito sarebbe dato, dunque, non tanto dal bene giuridico protetto (che in buona parte coincide), ma dalla natura della lesione, che si presenta ontologicamente diversa nelle due ipotesi di illecito. Infatti, nel diritto all'oblio l'evento lesivo si consuma necessariamente:

- a) per effetto di un trattamento illecito di dati personali;
- b) che sia avvenuto decorso un certo periodo di tempo dalla prima pubblicazione del contenuto che ospita tali dati.

L'eventuale diffamazione, invece, richiede una lesione della reputazione, sussistente già al momento della prima pubblicazione.

Il test da effettuare è dunque duplice.

In primo luogo, le due fattispecie si distinguono, in linea di massima, perché solo il diritto all'oblio richiede necessariamente che il contenuto lesivo pon-

ga in essere un trattamento di dati personali. Viceversa, la diffamazione può venire in essere anche in assenza di tale trattamento, a condizione però che il soggetto interessato sia comunque identificabile⁶¹. Si tratta di una distinzione sottilissima e il più delle volte assente: di regola, infatti, entrambe le fattispecie si troveranno accomunate dalla sussistenza di un trattamento di dati personali. La riconoscibilità della persona offesa, necessaria ai fini della sussistenza di una diffamazione, sovente, discenderà proprio dalla divulgazione di dati personali (che, per definizione, consentono proprio l'identificabilità del soggetto lesso) e solo raramente sarà possibile anche in assenza di questi. È dunque ben possibile che una fattispecie di diffamazione e di diritto all'oblio possano venire ad innestarsi sul medesimo contenuto, a condizione che questo presenti un trattamento di dati personali. Al fine di distinguere le due fattispecie non basta più allora la sussistenza di una ipotesi di trattamento di dati personali, occorrendo un *quid pluris*.

In secondo luogo, occorre distinguere a seconda che il pregiudizio alla reputazione derivi: a) dal contenuto della notizia, inveritiero o non accurato o contenente dati personali che avrebbero dovuto essere omessi; b) dalla sua forma esteriore o espressiva, incontenente, ovvero volgare, oltraggiosa, gratuitamente aggressiva. Mentre l'ipotesi *sub a*) è ascrivibile in astratto sia ad una fattispecie di diritto all'oblio, sia di diffamazione, l'ipotesi *sub b*) è necessariamente riconducibile solo all'illecito diffamatorio.

In terzo luogo, e con riferimento alla fattispecie *sub a*), in cui i due illeciti trovano ancora terreno di sovrapposizione, il *discrimen* va ravvisato nella rilevanza del decorrere del tempo. Nel diritto all'oblio, il fatto illecito verrebbe necessariamente in essere solo decorso del tempo dalla prima pubblicazione della notizia. Mentre una notizia inveritiera sin dalla sua prima divulgazione (dunque *ex tunc*) integrerebbe una ipotesi di diffamazione, il diritto all'oblio viene in essere quando la stessa notizia, originariamente lecita, acquisti efficacia lesiva della reputazione dell'individuo in un secondo momento, ovvero all'atto della sua ripubblicazione (dunque *ex nunc*)⁶². Il decorso del tempo rappresenta dunque senz'altro un elemento costitutivo del diritto all'oblio⁶³, nel senso che in mancanza non verrebbero in essere i presupposti di diritto per ottenere la cancellazione dei propri dati personali.

7.1.3. La rilevanza dell'interesse pubblico della notizia

Oblio e diffamazione sono poi accomunati dal venire entrambi ad interferire con il diritto concorrente del terzo ad informarsi. Questo incrocio, unitamente alla



identità del bene giuridico tutelato (la reputazione) spiega la rilevanza comune dell'interesse pubblico della notizia. Essendo il diritto all'oblio e il diritto alla reputazione due facce della stessa medaglia (il diritto all'identità personale), il loro bilanciamento con il diritto all'informazione non può prescindere dalla valutazione dell'utilità dell'informazione. L'interesse pubblico all'informazione è dunque parte integrante del bilanciamento tra questi diritti, con la conseguenza che non è nella presenza o nell'assenza di esso che può rintracciarsi il *discrimen* tra oblio e diffamazione.

Ciò spiega perché le Sezioni Unite abbiano enunciato un principio di diritto in materia di diritto all'oblio che ben potrebbe trovare applicazione ad una fattispecie di diffamazione, così esponendosi alla critica di ingenerare confusione tra le due fattispecie. Queste, seppur accomunate dall'essere entrambe strumenti di tutela dell'identità personale latamente intesa, devono necessariamente rimanere distinte, poggiando su presupposti applicativi differenti.

7.2. Condizioni di azionabilità del diritto all'oblio

Chiarita la linea di demarcazione tra diffamazione e diritto all'oblio, occorre ora chiarire meglio quali siano i presupposti costitutivi particolari del diritto all'oblio.

Vengono in soccorso, a riguardo, più risalenti pronunce della stessa Cassazione⁶⁴.

Il diritto all'oblio "in senso stretto" (v. par. 6) integra un trattamento illecito di dati personali derivante dalla violazione del principio di finalità del trattamento (o limitazione della finalità), che, ai sensi dell'art. 5 par. 1 lett. b) GDPR, costituisce un vero e proprio limite intrinseco del trattamento lecito dei dati personali⁶⁵. Tale violazione si estrinseca nel venir meno di «una stretta correlazione temporale tra l'identificabilità del titolare dei dati e la finalità del relativo trattamento». L'identificabilità del soggetto titolare dei dati è «normativamente astretta dai rigorosi limiti temporali per i quali è giustificata ("per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati": D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, comma 1, lett. e))». Se del dato è consentita la conservazione per finalità anche diversa da quella che ne ha originariamente giustificato il trattamento (ad esempio il passaggio da un archivio ad un altro), nonché la memorizzazione (anche) nella rete di Internet (es. pubblicazione online degli archivi storici dei giornali), tali nuove finalità devono essere compatibili con quella originaria. In caso contrario il nuovo trattamento necessita di nuova base giuridica. Per stabi-

lire la compatibilità della nuova finalità occorre tenere conto, tra l'altro, «della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati», «delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati», nonché «dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione»⁶⁶.

Il Gruppo di lavoro ex art. 29, nell'interpretare tali fattori, ha precisato che «devono essere presi in considerazione anche gli impatti emotivi, come l'irritazione, la paura e l'angoscia che possono derivare da una persona interessata che perde il controllo sulle informazioni personali o si rende conto che sono state compromesse». Un impatto rilevante in senso lato può derivare, tra le altre cose, «se i dati sono comunicati al pubblico o altrimenti resi accessibili a un numero elevato di persone»: circostanza che tipicamente si verifica in ipotesi di ripubblicazione in rete di una notizia originariamente diffusa su mezzi analogici e della sua memorizzazione nei risultati di un motore di ricerca.

La compatibilità è espressamente presa in considerazione dal legislatore in ipotesi di nuovo trattamento per finalità di archiviazione. L'art. 89 GDPR richiede che il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, sia «soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato», che assicurino «che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati». In particolare, tali misure implicano, quando possibile, anche di non consentire più di identificare l'interessato. Infatti, osserva il Garante europeo, gli storici sono «spesso più interessati ai fatti che all'identità precisa delle persone interessate (e per questi casi possono essere spesso appropriati dati anonimi o pseudonimizzati)». Solo nei casi in cui la notizia si concentri su «individui specifici, come personaggi storici», può risultare giustificato l'utilizzo di dati identificativi.

Il trattamento non è compatibile con le nuove finalità ed è soggetto a diritto all'oblio quando i dati ripubblicati non siano più esatti e aggiornati, pertinenti e completi in relazione alle finalità del trattamento. In difetto dei predetti requisiti, deve ritenersi insussistente l'interesse pubblico all'informazione che integrava la finalità iniziale del trattamento. Se, infatti, la finalità del trattamento iniziale dei dati personali è informare e portare a conoscenza la notizia, il trattamento successivo, che – per essere giustificato – deve poggiare su una analoga finalità di persistente interesse pubblico alla conoscenza della



notizia, non può prescindere dalla sua contestualizzazione «in relazione ai successivi sviluppi della medesima». Lo spostamento della notizia in archivio, con memorizzazione anche nella rete Internet, in altre parole, «deve essere realizzato con modalità tali da consentire alla medesima di continuare a mantenere i suindicati caratteri di verità ed esattezza, e conseguentemente di liceità e correttezza, mediante il relativo aggiornamento e contestualizzazione». Solo in tal modo essa risulterà non violativa del diritto all'identità personale del titolare del dato oggetto di trattamento, nonché dello stesso diritto del cittadino utente a ricevere una informazione completa e corretta. In caso contrario, infatti, verrebbero inevitabilmente meno sia l'interesse pubblico alla notizia, sia lo scopo del trattamento.

Alla luce di tale ricostruzione, il requisito costitutivo del diritto all'oblio «in senso stretto» è l'illiceità del trattamento per violazione del principio di finalità del trattamento, a causa del mutamento di tale finalità, decorso un certo lasso di tempo dal trattamento originario.

7.3. Ipotesi di classificazione del diritto all'oblio in funzione della specificità del diritto all'informazione contrapposto

Nel quadro appena tratteggiato, l'interesse pubblico all'informazione rileva in quanto finalità del trattamento, la cui persistenza è l'oggetto precipuo di valutazione, nel bilanciamento tra diritto alla riservatezza e diritto all'informazione. Questo può atteggiarsi in modo differente a seconda della fattispecie concreta di diritto all'oblio che viene in essere.

Nella specie, le Sezioni Unite, 22 luglio 2019, n. 19681 hanno ritenuto di distinguere «tre differenti situazioni» di diritto all'oblio⁶⁷:

- a) Il «caso classico» della «ripubblicazione» a mezzo giornalistico «di quanto già a suo tempo diffuso senza contestazioni», rimanendo «perciò escluso ogni collegamento con i problemi posti dalla moderna tecnologia e dall'uso della rete internet». Tale fattispecie, presenta al suo interno due ulteriori varianti:
 - a.1 il caso in cui, in relazione ad un evento del passato, intervengano elementi nuovi tali per cui la notizia ritorni di attualità, di modo che si decida di diffonderla nel momento presente e che ciò rappresenti ancora una manifestazione del diritto di cronaca⁶⁸;
 - a.2 il caso in cui la notizia venga ripubblicata senza che siano intervenuti fatti nuovi idonei a rendere la notizia attuale, con la conseguenza che l'interesse pubblico alla sua diffusione

resta ancorato al *dies a quo* della sua prima diffusione. In assenza di interesse pubblico, tornare a diffondere una notizia del passato, anche se di sicura importanza in allora, costituisce esplicazione di un'attività storiografica, che gode conseguentemente di diverse garanzie costituzionali rispetto al diritto di cronaca.

- b) L'ipotesi di «reperibilità di notizie in rete» non già perché nuovamente ripubblicate ovvero citate in un diverso articolo di stampa pubblicato su un numero corrente, ma solo in ragione della permanenza della medesima nella memoria della rete Internet e, a monte, nell'archivio del titolare del sito sorgente.
- c) Le ipotesi di pubblicazione del nome dell'interessato nell'elenco dei risultati reperibili su un determinato motore di ricerca.

Alcuni autori hanno rilevato che, soprattutto l'ultima fattispecie, integrerebbe un autonomo e distinto diritto «segnatamente il diritto alla disassociazione del proprio nome da un dato risultato di ricerca ... diverso dal diritto ad essere dimenticato, che coinvolge e richiede una valutazione di contrapposti interessi» differenti. Nel caso del diritto alla dissociazione, infatti, al soggetto interessato non si contrapporrebbe l'interesse del divulgatore della notizia, bensì quello del motore di ricerca che renda la notizia pubblicata sul web maggiormente e più agevolmente fruibile.

Alla luce di quanto detto in precedenza, deve concludersi, al contrario, che i requisiti costitutivi della tutela dovrebbero essere individuati in maniera unitaria nelle tre fattispecie.

Passibile di differenziazione è invece il test con cui tale diritto è posto in bilanciamento con i diritti concorrenti di terzi, i quali effettivamente, costituendo il criterio discrezionale della classificazione, risultano differenti in ciascuna ipotesi di diritto all'oblio presa in considerazione.

In sostanza, tutte le ipotesi di oblio individuate *sub* a), b) e c) implicano un bilanciamento tra diritto alla tutela del dato personale e diritto all'informazione, nella sua duplice dimensione attiva e passiva di diritto di informare e di essere informati⁶⁹. Quest'ultimo, tuttavia, viene ad essere declinato diversamente in ciascuna delle tre ipotesi.

Nella ipotesi *sub* a), esso si configura come diritto di cronaca o come diritto alla rievocazione storica (storiografica) di un fatto. Precisamente, nella fattispecie *sub* a.1), in cui sussiste un interesse pubblico attuale alla rievocazione di un evento del passato, si è in presenza di una manifestazione del diritto di cronaca. Al contrario, nell'ipotesi *sub* a.2), «in assenza di questi elementi, tornare a diffondere una notizia



del passato, anche se di sicura importanza in allora, costituisce esplicitazione di un'attività storiografica».

Nelle ipotesi *sub b)* e *c)*, l'interesse contrapposto si identifica con il diritto alla conoscenza di una notizia storica per effetto, nella ipotesi *sub b)*, della consultazione di un archivio, che costituisce invero la fonte dell'informazione (c.d. siti sorgente), nell'ipotesi *sub c)*, della consultazione della memoria della rete Internet tramite motore di ricerca, che è invece «un mero intermediario telematico, che offre un sistema automatico di reperimento di dati e informazioni attraverso parole chiave, un mero database che indicizza i testi sulla rete e offre agli utenti un accesso per la relativa consultazione».

Le differenze tra le suddette ipotesi sono significative, perché al mutare delle caratteristiche del mezzo di accesso all'informazione, muta anche l'atteggiarsi del bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di essere informati.

7.4. Specificità del bilanciamento con il diritto all'informazione in funzione della tipologia di diritto all'oblio invocata

Come detto, dunque, le tre ipotesi di diritto all'oblio presentano presupposti analoghi. Differiscono però nella valutazione dell'ultimo presupposto che è quello concernente la presenza di eventuali cause di giustificazione. Tutte le ipotesi di diritto all'oblio, infatti, prevedono la possibilità che il trattamento dei dati personali sia lecito perché effettuato nell'esercizio del prevalente diritto all'informazione, così come di volta in volta declinato secondo lo schema che precede.

Il punto sta nel fatto che tale causa di giustificazione ha portata più o meno ampia proprio a seconda della specificità del diritto che si invoca e ciò in quanto muta il bilanciamento che l'organo giudicante è chiamato a porre in essere tra i contrapposti diritti costituzionali all'identità personale e all'informazione.

Occorre dunque analizzare quali siano le variabili: come – in altre parole – si atteggi difformemente tale bilanciamento in ciascuna ipotesi particolare di diritto all'oblio.

L'ipotesi *sub a.1)* è quella in cui l'esercizio del diritto all'oblio implica il bilanciamento tradizionale tra diritto alla riservatezza e diritto di cronaca. Si tratta dell'ipotesi in assoluto più sfavorevole al soggetto interessato esercitante il diritto all'oblio. L'interesse pubblico ancora attuale alla rievocazione della notizia contenente i dati personali premia, infatti, in termini di prevalenza, il diritto di cronaca. Questo in particolare giustifica il riferimento ai dati identificativi della persona, essenziali ai fini di una piena informazione e comprensione della notizia di cronaca.

L'ipotesi *sub a.2)* è quella presa in considerazione dalle Sezioni Unite e prevede il bilanciamento tra diritto alla riservatezza e diritto di rievocazione storica. Tale bilanciamento è più favorevole al diritto all'oblio, che non nel caso che precede. Ciò in quanto, le stesse Sezioni Unite riconoscono che il diritto alla rievocazione storica «non può godere della stessa garanzia costituzionale che è prevista per il diritto di cronaca». Conseguentemente, la compressione del diritto alla riservatezza sarà inferiore rispetto al caso in cui sussista un interesse attuale alla pubblicazione della notizia contenente i dati personali. Ne deriva, in particolare, che la rievocazione «deve svolgersi in forma anonima, perché nessuna particolare utilità può trarre chi fruisce di quell'informazione dalla circostanza che siano individuati in modo preciso coloro i quali tali atti hanno compiuto»⁷⁰. Il diritto all'oblio prevarrà dunque ogniquale volta siano trattati i dati identificativi della persona, a meno che non sussista comunque un «interesse alla conoscenza dell'identità della singola persona che quel fatto ha compiuto», nonostante la finalità meramente rievocativa⁷¹. Tale interesse sussisterà, in particolare, allorché il fatto rievocato «riguardi personaggi che hanno rivestito o rivestono tuttora un ruolo pubblico, ovvero fatti che per il loro stesso concreto svolgersi implicano il richiamo necessario ai nomi dei protagonisti»⁷². In altre parole, il diritto di rievocazione storica, per prevalere sul diritto all'oblio, richiede che non vi sia l'identificazione personale del soggetto interessato, ovvero che questa non sia «irrilevante, per i destinatari dell'informazione, una volta che il tempo sia trascorso e i fatti, anche se gravi, si siano sbiaditi nella memoria collettiva».

L'ipotesi *sub b)* prevede che l'informazione sia rintracciabile mediante archivio o banca dati. Qui il bilanciamento di interessi si atteggia diversamente rispetto all'opzione *sub c)*, in ragione delle differenti caratteristiche del mezzo su cui è reperibile l'informazione. L'archivio «si caratterizza per essere ordinato secondo criteri determinati, con informazioni intercorrelate volte ad agevolarne l'accesso e a consentirne la consultazione, la rete internet costituisce in realtà un ente ove le informazioni non sono archiviate ma solo memorizzate ... Nella rete internet le informazioni non sono in realtà organizzate e strutturate, ma risultano isolate, poste tutte al medesimo livello ("appiattite"), senza una valutazione del relativo peso, e prive di contestualizzazione, prive di collegamento con altre informazioni pubblicate (come segnalato anche in dottrina, lo stesso *pagerank* indica quando una pagina è collegata da link, non a quali informazioni essa debba essere correlata, né fornisce alcun dato sulla qualità dell'informazione)».



Conseguentemente, la memorizzazione in archivio facilita la ricerca della informazione corretta rispetto alla rete che pone «l'esigenza di attribuzione della fonte dell'informazione ad un soggetto, della relativa affidabilità, della qualità e della correttezza dell'informazione»⁷³. Il bilanciamento di interessi sarà dunque più favorevole all'oblio nell'ipotesi di informazione reperibile in rete, mentre viceversa, quando le informazioni siano contenute in archivio la pretesa di oblio sarà meno giustificata.

L'ipotesi *sub c)* è stata fatta oggetto delle argomentazioni svolte dalla Corte di giustizia nel caso *Google Spain* e dei principi contenuti nelle Linee Guida interpretative del Gruppo ex art. 29. Si tratta, inoltre, dell'ipotesi probabilmente più sviscerata in letteratura. La Corte ha evidenziato come le libertà fondamentali della persona interessata – segnatamente il suo diritto al rispetto della sua vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali, «prevale, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico a trovare l'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, mediante l'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi». Nel conciso riferimento all'individuazione dei parametri per la rimozione dei risultati della ricerca⁷⁴, la Corte indica gli elementi del tempo e del ruolo ricoperto dall'interessato nella vita pubblica. Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, la Corte chiarisce come, a prescindere dall'esistenza di un pregiudizio per l'interessato, la tutela sia fortemente sbilanciata in favore del diritto alla protezione dei dati personali. Unico limite per l'accogliibilità della richiesta di oblio è rappresentato dalle caratteristiche dei dati o degli interessati ai quali i dati si riferiscono (con particolare riguardo al carattere pubblico dell'interessato)⁷⁵.

La giurisprudenza nazionale ha svolto alcune precisazioni, funzionali ad inquadrare correttamente i termini del predetto bilanciamento. Ha precisato, in particolare, che i motori di ricerca, pur svolgendo un ruolo decisivo nella diffusione globale dei dati⁷⁶ e contribuendo a rendere più effettivo il diritto all'informazione, «forniscono informazioni diverse ed assai più invasive rispetto a quelle fornite dai siti sorgenti»⁷⁷. La maggiore incidenza ed invasività delle informazioni veicolate dal motore di ricerca giustifica la maggiore protezione accordata all'interessato e alla sua identità personale, rispetto all'interesse degli

utenti ad acquisire elementi informativi che non sono più quelli originari.

7.5. Coordinamento degli strumenti rimediali con l'ipotesi classificatoria

Dato questo quadro, risulta più agevole collocare gli strumenti rimediali offerti dall'ordinamento.

Occorre distinguere due ipotesi.

- i) Nel caso in cui il nuovo trattamento non sia compatibile con la finalità originaria e sia venuto meno *tout court* l'interesse pubblico alla ripubblicazione, i dati personali dovranno essere necessariamente soggetti ad ordine di cancellazione, a meno che non si faccia luogo allo spostamento della notizia di cronaca di cui trattasi in area non indicizzabile dai motori di ricerca, mediante rimozione dei relativi tag. Con riferimento ai motori di ricerca, invece, il rimedio ipotizzabile è il delisting del risultato di ricerca.
- ii) Viceversa, qualora sussista l'interesse pubblico alla ripubblicazione e dunque il nuovo trattamento sia astrattamente compatibile con quello originario, ma sia stato posto in essere senza provvedere al necessario adeguamento della notizia, il titolare dell'archivio o del sito web potrà conseguire *ex post* le indicate finalità. All'interessato va dunque riconosciuto il diritto di ottenere l'integrazione ovvero l'aggiornamento della notizia a lui relativa⁷⁸, mediante inserimento di notizie successive o nuove rispetto a quelle esistenti al momento iniziale del trattamento, quali la segnalazione (nel corpo o a margine) della sussistenza di un seguito e di uno sviluppo della notizia, con funzione di ripristino dell'ordine del sistema informativo alterato dalla notizia parziale, in maniera del tutto analoga a quanto avviene mediante la rettifica in ipotesi di diffamazione (ad ulteriore evidenza della affinità tra le fattispecie sopra discussa). Tale rimedio, presenta il pregio di garantire altresì «la totale sovrapposibilità, altrimenti irrimediabilmente compromessa, fra l'archivio cartaceo e quello informatico del medesimo giornale, funzionale al diritto della collettività ad essere informata correttamente sulle relative vicende»⁷⁹. Sempre in parallelo, con riferimento ai motori di ricerca, è ammessa la modifica dell'abstract (o *description line*) sottostante al link, qualora possa risultare fuorviante, in quanto non in linea con la narrazione dei fatti riportati nell'articolo⁸⁰.

Il rimedio da adottare è dunque strettamente correlato al bilanciamento tra diritti poiché tanto più è forte il diritto all'oblio, tanto maggiore sarà l'inge-



renza, in termini di rimedio ammissibile, nella libertà di informazione dei terzi.

In questi termini, si è pronunciata di recente la Corte europea dei diritti dell'uomo che, nel ritenere legittimo l'operato della giurisdizione nazionale, ha valutato favorevolmente, tra l'altro, che non fosse stato imposto al ricorrente di rimuovere definitivamente l'articolo da Internet, ma solo di deindicizzarne i tag⁸¹. Ciò verosimilmente porterà i giudici a favorire, ove possibile, rimedi meno invasivi della cancellazione, in omaggio al principio di proporzionalità, così giustificando l'affermazione di chi vede oggi il diritto all'oblio sempre più come il «diritto a non essere trovati facilmente», piuttosto che come il diritto ad essere dimenticati⁸². Tale tendenza è già ravvisabile dall'esame della giurisprudenza di legittimità⁸³.

In attesa di verificare, con approccio comparatistico, quanto la configurazione del diritto all'oblio e la sua classificazione in tre distinte fattispecie, osservabile dalla nostra giurisprudenza e qui sistematizzata, sia compatibile con i principi attestati in altre giurisdizioni, la tendenza verso rimedi «correttivi» (piuttosto che «soppressivi») dovrebbe facilitare un punto di incontro tra l'applicazione del diritto all'oblio nell'Unione e negli Stati Uniti. Ciò – in definitiva – credo possa rappresentare anche un significativo passo in avanti verso una governance globale del diritto all'oblio.

Note

¹ Il primo pronunciamento di una corte sul bilanciamento tra diritto alla riservatezza e diritto di cronaca si fa tradizionalmente risalire al celebre caso *Soraya Esfandari*. Cfr. Cass. civ., sez. I, 27 maggio 1975, n. 2129, sul quale si rinvia a M. CUNIBERTI, *Riservatezza e identità personale*, in M. Cuniberti, E. Lamarque, B. Tonoletti, G.E. Vigevari, M.P. Viviani Schlein (a cura di), «Percorsi di diritto dell'informazione», Giappichelli, 2011, p. 116 ss.; P. CARETTI, A. CARDONE, *Diritto alla riservatezza e diritto all'informazione: premesse normative e sviluppi giurisprudenziali*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2010, n. 1, p. 91 ss. e G. GARDINI, *Le regole dell'informazione. Dal cartaceo al bit*, Giappichelli, 2014, p. 314.

² Con particolare riferimento alla dignità, i limiti sono stati riassunti in due sentenze che costituiscono ancora oggi imprescindibile punto di riferimento: le sentenze n. 8959 del 30 giugno 1984 delle Sezioni Unite Penali, e n. 5259 del 18 ottobre 1984 della Prima Sezione Civile della Cassazione. Nel trovare il giusto bilanciamento tra questi diritti e l'attività giornalistica e di informazione, la giurisprudenza ha fissato diversi limiti al diritto alla libera manifestazione del pensiero, riassumibili come segue: - il diritto alla riservatezza richiede il rispetto del principio di essenzialità dell'informazione e l'adozione di accorgimenti atti a non svelare, neppure indirettamente, l'identità personale dei soggetti; - con particolare riferimento alla dignità, l'esercizio del diritto di cronaca è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità dei fatti esposti; c) forma «civile»

dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione (c.d. continenza espressiva). Non tutti i limiti rilevano sempre in egual misura, potendo invece operare in misura variabile a seconda che si eserciti un diritto, piuttosto che un altro (ad es. diritto di cronaca, piuttosto che di critica, di parodia, di rievocazione storica). Una variabilità nella operatività di questi criteri si osserva anche a seconda della tipologia di informazioni che l'attività informativa coinvolga (ad es., informazioni giudiziarie o relative a soggetti minori) o del mezzo attraverso cui essa si espliciti. Si tratta dunque di un bilanciamento dinamico.

³ C. DE TERWANGNE, *Internet Privacy and the Right to Be Forgotten/Right to Oblivion*, in «Revista de Internet, Derecho y Política», 2012, n. 13, pp. 109, 110.

⁴ S. WALZ, *Relationship between the freedom of the press and the right to informational privacy in the emerging Information Society*, in «19th International Data Protection Commissioners Conference» (Brussels, 17-19 September 1997). Sulle caratteristiche della memoria di Internet, si veda S. BONAVITA, *Le ragioni dell'oblio*, in «Ciberspazio e Diritto», 2017, n. 1, p. 104. Sul rapporto tra valore della memoria e diritto individuale sopra di essa v. A. GHEZZI, A. GUIMARÃES PEREIRA, L. VESNIĆ-ALUJEVIĆ, *The Ethics of Memory in a Digital Age. Interrogating the Right to Be Forgotten*, Palgrave Macmillan, 2014. Per un inquadramento filosofico della duplice natura del passato v. U. PAGALLO, M. DURANTE, *Legal Memories and the Right to Be Forgotten*, in L. Floridi (ed.), «Protection of Information and the Right to Privacy - A New Equilibrium?» Law, Governance and Technology Series, vol. 17, Springer, 2014, p. 17-30.

⁵ L'istituto era già previsto dall'art 12(b) Dir. 95/46 e dalla Convenzione 108/1981, art. 8.c. A far gridare alla novità, è stata l'aggiunta in parentesi tonda, nella rubrica dell'articolo, del termine «Diritto all'oblio» accanto a «Diritto alla cancellazione», peraltro giudicata «impropria» in dottrina, «considerato che si tratta di istituti distinti», posti in rapporto di presupposto-conseguenza l'uno rispetto all'altro. Cfr. L. BOLOGNINI, E. PELINO, C. BISTOLFI, *Il regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Giuffrè, 2016, p. 264. L'unica novità di carattere sostanziale è l'aggiunta di un obbligo specifico imposto a coloro che hanno reso pubblici i dati personali di cui è richiesta la cancellazione di adottare misure ragionevoli, comprese misure tecniche, per informare i responsabili del trattamento che l'interessato ha chiesto la cancellazione di qualsiasi collegamento a copia o replica di tali dati personali.

⁶ CGUE, 13 maggio 2014, *Google Spain SL e Google Inc. v Agencia Espanola de Proteccion de Datos (AEPD) e Mario Costeja Gonzalez*, C-131/12, EU:C:2014:317, p. 91. La sentenza è commentata da S. PERON, *Il diritto all'oblio nell'era dell'informazione on-line*, in «Responsabilità civile e previdenza», 2014, n. 4, pp. 1177-1191, e da L. BUGIOLACCHI, *Mancata rimozione della indicizzazione di spazi web a richiesta dell'interessato: la nuova frontiera della r.c. dei motori di ricerca*, in «Responsabilità civile e previdenza», 2014, n. 5, pp. 1530-1540. Si vedano, altresì, i contributi pubblicati in «Il diritto dell'informazione e dell'informatica», 2014, n. 4/5, interamente dedicato alla pronuncia in questione. Tutti i saggi sono ora raccolti in G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, RomaTrE-Press, 2015. Si vedano anche A. BUND, *The Curious Case of the Right to Be Forgotten*, in «Computer Law & Security Review», 2015, n. 31, p. 336-350; D. LINDSAY, *The 'Right to be Forgotten' by Search Engines under Data Privacy Law: A Legal Analysis of the Costeja Ruling*, in «Journal of Media Law», vol. 6, 2014, n. 2, p. 159-179; L. SIRY, *Forget Me, Forget Me Not: Reconciling Two Different Paradigms of the Right to Be Forgotten*, in «Kentucky Law Journal», vol. 103, 2014, n. 3, p. 311-344; R.H. WEBER, *On the Search for an Adequate*



Scope of the Right to Be Forgotten, in "Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law", vol. 6, 2015, n. 1, p. 2-10; C. CASTETS-RENARD, *Google et l'obligation de dereferencier les liens vers les donnees personnelles ou comment se faire oublier du monde numerique*, in "Revue Lamy Droit de l'immatériel", 2014, n. 106, pp. 68-75; S. MARTINELLI, voce *Google Spain*, in G. Ziccardi, P. Perri, "Dizionario Legal Tech", Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, p. 476.

⁷D. ERDOS, *The 'right to be forgotten' beyond the EU: an analysis of wider G20 regulatory action and potential next steps*, in "Journal of Media Law", vol. 13, 2021, n. 1, p. 1-35, a p. 6: «Seen from a highly formalistic vantage point, it could therefore be argued that this right is only recognised by countries subject to the GDPR and that it has whatever meaning is ascribed to it within that instrument».

⁸L. BOLOGNINI, E. PELINO, C. BISTOLFI, *op. cit.*, p. 263; F. DI CIOMMO, *Il diritto all'oblio (oblito) nel regolamento Ue 2016/679 sul trattamento dei dati personali*, in "Il Foro italiano", 2017, n. 9, pp. 306-314; G. GAROFALO, *Identità digitale e diritto all'oblio: questioni aperte all'indomani dell'approvazione del GDPR*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 2021, n. 3, pp. 1505-1518.

⁹Cass. civ. sez. III, 20 aprile 2021, n. 10347, commentata da G. CITARELLA, *Archivio on-line di quotidiano e diritto all'oblio*, in "Responsabilità civile e previdenza", 2021, n. 6, p. 1936. Di analogo avviso A. ALÙ, *Esiste il diritto all'oblio su Internet? La complessa evoluzione di tale figura tra giurisprudenza e legge*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 2020, n. 1, pp. 313-328, che giudica la figura del diritto all'oblio «particolarmente problematica nella sua concreta ricostruzione applicativa, anche in virtù delle rilevanti oscillazioni interpretative che si registrano sul piano giurisprudenziale».

¹⁰Quando ponga in essere un trattamento di dati personali di persone fisiche che si trovano nell'Unione. V. art. 3 e considerando 22-24 GDPR. In dottrina, P. DE HERT, M. CZERNIAWSKI, *Expanding the European data protection scope beyond territory: Article 3 of the General Data Protection Regulation in its wider context*, in "International Data Privacy Law", vol. 6, 2016, n. 3, p. 230-243; M.C. MENEGHETTI, *The different shapes of extraterritoriality in EU data protection law and its international justifications*, in "Diritto del commercio internazionale", 2019, n. 4, pp. 695-716; D.J.B. SVANTESSON, *Extraterritoriality and targeting in EU data privacy law: the weak spot undermining the regulation*, in "International Data Privacy Law", vol. 5, 2015, n. 4, p. 226-234.

¹¹A. SOLOW-NIEDERMAN, F.J. CAREAGA FRANCO, N. JANSEN REVENTLOW, V. KRISHNAMURTHY, *Here, There, or Everywhere? Assessing the Geographic Scope of Content Takedown Orders*, Working Paper, Cyberlaw Clinic, Harvard Law School, 2017, analizzano un set di casi implicanti ordini di rimozione di contenuti online e rilevano come nella maggior parte dei casi essi abbiano ancora portata meramente locale.

¹²CGUE, 24 settembre 2019, *Google LLC v Commission nationale de l'informatique et des libertés* (CNIL), C-507/17. Sulla vertenza in oggetto si veda S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell'era digitale*, Giuffrè, 2017, p. 313 ss.; G. MILIZIA, *Google deve deindicizzare i dati sensibili degli interessati da tutte le sue "versioni europee"*, in "Diritto e giustizia", 25 settembre 2019.

¹³Conclusioni presentate il 10 gennaio 2019, pp. 59 e 62.

¹⁴Ivi, p. 60.

¹⁵Sul concetto di governance applicabile al diritto all'oblio si veda soprattutto la dottrina tedesca che parla di un «governance model of a kinetic sculpture in the form of a "fundamental rights mobile" (*Grundrechts-Mobile*)» per evidenziare una struttura di governance flessibile ed egualitaria, che attribuisce alle corti nazionali, transnazionali ed internazionali autonomo spazio di interpretazione delle norme a tutela dei diritti

umani, in contrapposizione al tradizionale modello piramidale che simboleggia una struttura di poteri e competenze ben definita. V. J. POLAKIEWICZ, *Europe's multi-layered human rights protection system: challenges, opportunities and risks*, Lecture at Waseda University Tokyo, 14 March 2016; O.J. GSTREIN, *Right to be forgotten: european data imperialism, national privilege, or universal human right?*, in "Review of European Administrative Law", vol. 13, 2020, n. 1, p. 125-152.

¹⁶Sul bilanciamento tra diritti fondamentali vedi M. DURANTE, *Dealing with Legal Conflicts in the Information Society. An Informational Understanding of Balancing Competing Rights*, in "Philosophy & Technology", vol. 26, 2013, n. 4, p. 437-457.

¹⁷Critica sul punto M. SAMONTE, *Google v. CNIL: The territorial scope of the right to be forgotten under EU law*, in "European Papers", vol. 4, 2019, n. 3, p. 839-851, secondo cui «Member States may adopt a different approach [...] which could negatively impact the harmonisation of EU data protection law».

¹⁸Tra le soluzioni più diffuse è sufficiente menzionare l'utilizzo di servizi di Web Proxy e di programmi VPN che agiscono andando a camuffare l'indirizzo IP del computer che effettua l'interrogazione del server, tramutandolo in uno straniero, estraneo al blocco territoriale impartito dall'autorità. A riprova, lo stesso Gruppo di lavoro ex art. 29, chiamato ad interpretare da un punto di vista applicativo il nuovo obbligo di deindicizzazione fissato dalla sentenza *Google Spain*, si era affrettato ad evidenziare tale criticità, suggerendo sin da allora una deindicizzazione estesa a tutti i domini rilevanti, compreso quello con suffisso ".com". Cfr. GRUPPO DI LAVORO EX ART. 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the Europe Union Judgement on "Google Spain and Inc v Agencia Espanola de Proteccion de Datos (AEPD) and Mario Costeja Gonzalez" C-131/12*, 26 November 2016, p. 3 e 9.

¹⁹CGUE, 3 ottobre 2019, *Glawischni-Piesczek c. Facebook Ireland Limited*, C-18/08, ECLI:EU:C:2019:821. Sulle due decisioni enunciate in narrativa si veda M. ASTONE, *Il diritto all'oblio on line alla prova dei limiti territoriali*, in "Europa e diritto privato", 2020, n. 1, pp. 223-235; G. DE GREGORIO, *Google v. CNIL and Glawischni-Piesczek v. Facebook: content and data in the algorithmic society*, in "Medialaws", 2020, n. 1, pp. 249-261; F. FABBRINI, E. CELESTE, *The Right to Be Forgotten in the Digital Age: The Challenges of Data Protection Beyond Borders*, in "German Law Journal", vol. 21, 2020, n. S1, p. 55-65.

²⁰GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Provvedimento del 21 dicembre 2017, n. 557*, con nota di F. FRIGERIO, *Deindicizzazione globale degli URL su Google: sì del Garante Privacy, in attesa della Corte di Giustizia*, in "Medialaws", 2018, n. 2, pp. 381-386.

²¹Trib. Torino, sez. I civ., 7 aprile 2017, n. 1928, con nota di F. FRIGERIO, *Il Tribunale di Torino interviene sulla responsabilità degli Internet Service Provider*, in "Medialaws", 2017, n. 1, pp. 169-172.

²²*Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE*, COM/2020/825 final.

²³Regolamento n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 351, 20 dicembre 2012, pp. 1-32.

²⁴In questo senso paiono propendere G. FROSIO, O. BULAYENKO, *Study on dynamic blocking injunctions in the European Union. IPR Enforcement case-law collection*, EUIPO, 2021, pp. 56-57. Sul concetto di cortesia internazionale, per



cui un ordine giudiziale è ammesso solo se una misura dello stesso tipo è disponibile per la stessa fattispecie in una situazione nazionale comparabile nello Stato di emissione, si veda P.K. BOOKMAN, *Litigation Isolationism*, in "Stanford Law Review", vol. 67, 2015, p. 1081, 1096, che la definisce «a sort of intercourt diplomacy».

²⁵C.T. BAVITZ, *The Right to be Forgotten and Internet Governance: Challenges and Opportunities*, in "Latin American Law Review", 2019, n. 2, p. 1-21; G.F. FROSIO, *Right to Be Forgotten: Much Ado About Nothing*, in "Colorado Technology Law Journal", vol. 15, 2017, n. 2, p. 329. Oltre che sulle decisioni europee, il dibattito si è concentrato in particolar modo sul contrasto tra la decisione della Corte Suprema del Canada nella controversia *Google Inc., v. Equustek Solutions, Inc.*, [2017] 1 S.C.R. 34 (Can.), che riconosceva il diritto del ricorrente di ottenere la deindicizzazione di taluni URL a livello globale e la pronuncia del Northern District of California che – viceversa – negava efficacia nel territorio statunitense alla pronuncia per probabile violazione dell'articolo 230 del Communication Decency Act del 1996. V. J. DASKAL, *Speech Across Borders*, in "Virginia Law Review", vol. 105, 2019, n. 8, p. 1605-1666; R. DIAB, *Search Engines and Global Takedown Orders: Google v Equustek and the Future of Free Speech Online*, in "Osgoode Hall Law Journal", vol. 56, 2020, n. 2, p. 231-270.

²⁶GNI Statement on Domestic Cases Asserting Global Internet Jurisdiction.

²⁷K. GARSTKA, D. ERDOS, *Hiding in Plain Sight: The "Right to be Forgotten" and Search Engines in the Context of International Data Protection Frameworks*, in L. Belli, N. Zingales (eds.), "Platform Regulations: How Platforms are Regulated and How They are Regulating Us", FGV Direito Rio, 2017. Tra gli enti indagati si annoverano l'Unione africana (AU), la Cooperazione economica asiatico-pacifica (APEC), l'Associazione delle nazioni del sudest asiatico (ASEAN), il Consiglio d'Europa, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) l'Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (OCSE).

²⁸F. WERRO, *The Right To Be Forgotten. A Comparative Study of the Emergent Right's Evolution and Application in Europe, the Americas, and Asia*, Springer, 2020.

²⁹D. ERDOS, K. GARSTKA, *The 'right to be forgotten' online within G20 statutory data protection frameworks*, in "International Data Privacy Law", vol. 10, 2020, n. 4, p. 294-313. Restano privi di una normativa in materia Cina, India, Arabia Saudita e Stati Uniti. Il Brasile ammette l'esercizio del diritto all'oblio solo in presenza di dati non accurati. La Turchia prevede che il diritto non operi laddove i dati siano stati resi pubblici direttamente dall'interessato (cfr. Data Protection Act 2016, art. 28(2)(b)).

³⁰GRUPPO DI LAVORO EX ART. 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Guidelines*, cit.

³¹EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD, *Linee guida 5/2019 sui criteri per l'esercizio del diritto all'oblio nel caso dei motori di ricerca, ai sensi del RGPD*, parte I, versione 2.0, 7 luglio 2020.

³²Si rinvia ai riferimenti contenuti in D. ERDOS, *op. cit.*, p. 14 ss.

³³W.G. VOSS, C. CASTETS-RENARD, *Proposal for an International Taxonomy on the Various Forms of the "Right to be Forgotten": A Study on the Convergence of Norms*, in "Colorado Technology Law Journal", vol. 14, 2016, n. 2, p. 281, 342.

³⁴D. ERDOS, *op. cit.*, p. 12.

³⁵A. BRADFORD, *The Brussels effect*, in "Northwestern University Law Review", vol. 107, 2012, n. 1, p. 1-67; ID., *The Brussels effect: How the European Union rules the world*, Oxford University Press, 2020.

³⁶Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 Dir. 95/46/CE, «gli Stati membri dispongono che il trasferimento verso un paese

terzo di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento può aver luogo soltanto se il paese terzo di cui trattasi garantisce un livello di protezione adeguato».

³⁷D. ERDOS, *op. cit.*, p. 5.

³⁸CONSIGLIO D'EUROPA, *Guidelines on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data in a World of Big Data*, 2017; ID., *Practical Guide on the Use of Personal Data in the Police Sector*, 2018; ID., *Guidelines on Artificial Intelligence and Data Protection*, 2019; ID., *Privacy and Data Protection Principles Guide for ICANN Related Data Processing*, 2018; ID., *Guidelines on Safeguarding Privacy in the Media*, 2018.

³⁹La lista completa è disponibile sul sito di GPA.

⁴⁰ICDPPC, *Resolution on Privacy Protection in Social Network Services*, 2008; ID., *Resolution on Social Media and Violent Extremist Content Online*, 2019.

⁴¹Si veda in particolare il commento alla sentenza *Google Spain* da parte della House of Lords inglese, secondo cui «[t]he expression 'right to be forgotten' is misleading. Information cannot be deliberately 'forgotten'. It cannot be 'consigned to oblivion' (the expression used by the Spanish court in its request for a preliminary ruling)». V. HOUSE OF LORDS - EUROPEAN UNION COMMITTEE, *EU data protection law: a 'right to be forgotten'?*, 2014-15, n. 40, p. 9. V. anche P.A. BERNAL, *A Right to Delete?*, in "European Journal of Law & Technology", vol. 2, 2011, n. 2, che osserva come sia più corretto parlare di diritto alla cancellazione. Cfr. anche i riferimenti sub nota 6.

⁴²M.L. RUSTAD, S. KULEVSKA, *Reconceptualizing the right to be forgotten to enable transatlantic data flow*, in "Harvard Journal of Law & Technology", vol. 28, 2015, n. 2.

⁴³Sulla compatibilità dell'approccio europeo e di quello statunitense v. U. PAGALLO, M. DURANTE, *Human rights and the right to be forgotten*, in M. Susi (ed.), "Human Rights, digital society and the law", Routledge, 2019, p. 197, 201 e D.C. NUNZIATO, *Forget about it? Harmonizing European and American Protections for Privacy, Free Speech, and Due Process*, GWU Law School Public Law Research Paper No. 2017-52, p. 2.

⁴⁴A. MANTELERO, *The EU Proposal for a General Data Protection Regulation and the Roots of the 'Right to be Forgotten'*, in "Computer Law & Security Review", vol. 29, 2013, n. 3, p. 229-235; J. ROSEN, *The Right to Be Forgotten*, in "Stanford Law Review online", vol. 64, 2012, February, p. 88-92.

⁴⁵C. DE TERWANGNE, *Internet Privacy and the Right to Be Forgotten*, cit.

⁴⁶Il solo decorso di un lasso temporale standard non pare tuttavia in grado di giustificare tale primato, anche considerato che le esigenze informative non vengono automaticamente meno con il decorso di un arco temporale pur ampio, necessitando, per converso, di una valutazione caso per caso.

⁴⁷C. DE TERWANGNE, *The Right to be Forgotten and the Informational Autonomy in the Digital Environment*, European Commission Joint Research Centre, 2013, p. 27.

⁴⁸Anche nel nostro ordinamento è presente un diritto alla riabilitazione (artt. 178 e 179 c.p.) che include la cancellazione dal casellario giudiziale, ma si tratta di una misura confinata a tale specifica forma di pubblicità notizia e dunque soggetta alla presenza di requisiti peculiari, particolarmente restrittivi. La riabilitazione non è invece applicabile alla pubblicazione della sentenza di condanna per cui occorre presentare una specifica richiesta di "aggiornamento dei dati" dell'archivio CED indirizzata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale. Sugli effetti della riabilitazione nel nostro ordinamento si v. M. GARAVELLI, voce *Riabilitazione*, in "Digesto. Discipline penali", UTET, 1997. La distinzione ci pare dunque mal posta. La cancellazione dei dati giudiziari su altre fonti



di comunicazione segue invece regole analoghe a quelle previste per gli altri dati personali, con la conseguenza che non parrebbe necessario, in linea di principio, introdurre una distinzione tra diritto all'oblio del passato giudiziario e diritto all'oblio in generale. D'altro canto, introdurre differenziazioni sulla sola base della tipologia o natura dell'informazione diffusa aprirebbe a classificazioni di complessità ben superiori a quanto risulta utile per le finalità di avviare un processo di cooperazione internazionale su basi comuni.

⁴⁹W. HARTZOG, F. STUTZMAN, *The Case for Online Obscurity*, in "California Law Review", vol. 101, 2013, n. 1, p. 4, osservano come tale forma di oblio sia più confacente alle caratteristiche dell'ordinamento statunitense: «instead of forcing websites to remove sensitive information, courts could mandate some form of obscurity».

⁵⁰CGUE, 13 maggio 2014, cit., p. 70.

⁵¹Cass., sez. un., 22 luglio 2019, n. 19681.

⁵²Cass. civ., sez. III, 5 novembre 2018, n. 28084, critica rispetto all'individuazione dei criteri di bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all'oblio operata da Cass., 20 marzo 2018, n. 6919, con nota di R. PARDOLESI, S. BONAVITA, *Diritto all'oblio e buio a mezzogiorno*, in "Il Foro italiano", 2018, n. 4, pt. 1, pp. 1151-1160 e D. FEOLA, *Massimario della responsabilità civile*, in "Responsabilità civile e previdenza", 2018, n. 2, p. 631 e così riassumibili: 1) contributo della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione; 3) grado di notorietà del soggetto rappresentato; 4) modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione. La corte rimettente rilevava come dalla lettura della menzionata pronuncia e dalla giurisprudenza delle Corti europee "non è dato evincere se i presupposti indicati siano richiesti in via concorrente ovvero, come sembra a questo Collegio, in via alternativa".

⁵³Si vedano i commenti di R. PARDOLESI, *Oblio e anonimato storiografico "usque tandem"?*, in "Il Foro italiano", 2019, n. 10, pp. 3082-3089; G. CITARELLA, *Diritto all'oblio: un passo avanti e tre indietro*, in "Responsabilità civile e previdenza", 2019, n. 5, pp. 1556-1562; D. MUSCILLO, *Oblio e divieto di lettera scarlatta*, in "Danno e responsabilità", 2019, n. 5, pp. 611-614; A. BONETTA, *Diritto al segreto del disonore. Navigare a vista affidato ai giudici di merito*, *ivi*, pp. 614-620 e G. CALABRESE, *Rievocazione storica e diritto all'oblio*, *ivi*, pp. 620-624; F. ZANOVELLO, *Diritto all'oblio e rievocazione storica: un difficile bilanciamento*, in "Studium iuris", 2019, n. 12, pp. 1478-1482; G. FINOCCHIARO, *Le Sezioni Unite sul diritto all'oblio*, in "Giustiziavivile.com", 29 luglio 2019. *Contra*, A. CUFFARO, *Una decisione assennata sul diritto all'oblio*, in "Il corriere giuridico", 2019, pp. 1195-1197, che approva l'approccio cauto delle Sezioni Unite e A. SPATUZZI, *Diritto all'oblio e rievocazione storica. Il bilanciamento delle Sezioni Unite*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 2020, n. 4, pp. 1260-1269, che giudica positivamente la scelta di non «rincorrere soluzioni eccessivamente ariose nel tentativo di ricondurre il diritto all'oblio entro una disciplina generale».

⁵⁴V. *supra* nota 2.

⁵⁵L'articolo oggetto di doglianza si inseriva in una rubrica settimanale che aveva rievocato il racconto di diciannove omicidi sui quali l'opinione pubblica si era a lungo confrontata. Secondo i giudici del merito, dunque, la pubblicazione non era avvenuta «per il solo fine di "riempire" strumentalmente una pagina della edizione della domenica», bensì allo scopo di «offrire, all'interno di una rubrica ben definita e strutturata nel tempo, una sponda di riflessione per i lettori su temi delicati quali l'emarginazione, la gelosia, la depressione, la prostituzione, con tutti i risvolti e le implicazioni che queste realtà possono determinare nella vita quotidiana». Alla luce di ciò, i

giudici avevano ritenuto che l'articolo si inserisse in un progetto editoriale che «indiscutibilmente rientra nel costituzionale diritto di cronaca, di libertà di stampa e di espressione».

⁵⁶Secondo i giudici del merito, l'omicidio era stato descritto «senza accostamenti suggestionanti e/o fuorvianti sottintesi», non vi era stata «nessuna gratuita e strumentale rievocazione del delitto, nessuna ricerca di volontaria spettacolarizzazione», così come «nessuna offesa triviale o irridente del sentimento umano».

⁵⁷V. Trib. Milano, 28 settembre 2016, n. 10374 secondo cui la diffamatorietà e la dedotta lesione del diritto all'onore ed alla reputazione «costituiscono elementi del tutto estranei all'accertamento in esame, avente ad oggetto esclusivamente l'asserita lesione del diritto all'identità personale (*sub specie* del c.d. diritto all'oblio)». In dottrina, v. A. BALDASSARRE, *Il diritto di privacy e la comunicazione elettronica*, in "Percorsi costituzionali", 2010, n. 1, p. 49, ricorda: «Non si tratta [...] di un diritto che ha a che fare con l'onore e che, perciò, esige una difesa di fronte ad affermazioni ingiuriose o diffamatorie, ma la lesione di cui si chiede la tutela giuridica deriva in tal caso dalla pura esposizione in pubblico di dati e/o di fatti attinenti alla "sfera privata", trattandosi di notizie o di informazioni la cui conoscenza pubblica deve dipendere soltanto dalla volontà dell'interessato». In senso analogo, O. POLLICINO, M. BASLINI, *Diritto all'oblio: i più recenti spunti ricostruttivi nella dimensione comparata ed europea*, in F. Pizzetti (a cura di), "Il caso del diritto all'oblio", Giappichelli, 2013, p. 186.

⁵⁸V. S. MARTINELLI, *Il diritto all'oblio nel bilanciamento tra riservatezza e libertà di espressione: quali limiti per i personaggi dello spettacolo?* (nota a Cassazione civile, I Sezione, 20 marzo 2018, n. 6919), in "Giurisprudenza italiana", 2019, n. 5, pp. 1049-1054, che rileva difficoltà interpretative ed una tendenza alla confusione e sovrapposizione tra i due diritti derivante dalla loro stretta correlazione.

⁵⁹Intesa come la rappresentazione di un soggetto che emerge da un insieme di dati e di informazioni che recano le caratteristiche dell'interessato e permettono di identificarlo. In dottrina cfr. M. TAMPIERI, *L'identità personale. Il nostro documento esistenziale*, in "Europa e diritto privato", 2019, n. 4, pp. 1195-1226; G. ALPA, *L'identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione*, in "Contratto e impresa", 2017, n. 3, pp. 723-727; M.F. COCUCIO, *Il diritto all'identità personale e l'identità "digitale"*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 2016, n. 3, pp. 949-968; S. LANDINI, *Identità digitale tra tutela della persona e proprietà intellettuale*, in "Rivista di diritto industriale", 2017, n. 4-5, pp. 180-201; F. CRISTIANI, *Il diritto alla protezione dei dati personali oltre la vita nell'era digitale*, in "Responsabilità civile e previdenza", 2015, n. 6, pp. 2031-2045; F. DELFINI, *Gli approcci di Unione europea, Stati Uniti d'America e Cina nella gestione dell'identità digitale*, in "Rivista di diritto privato", 2015, n. 3, pp. 335-339; M. DURANTE, *Rethinking human identity in the age of autonomic computing. The philosophical idea of trace*, in M. Hildebrandt, A. Rouvroy (eds.), "Law, human agency and autonomic computing. The philosophy of law meets the philosophy of technology", Routledge, p. 85-103.

⁶⁰Ciò si ricava, in particolare, dalla definizione di diritto all'oblio formulata da Cass. civ. sez. I, 19 maggio 2020, n. 9147, in "Responsabilità civile e previdenza", 2021, n. 1, p. 174, con nota di M. COCUCIO, *Deindicizzare per non censurare: il «ragionevole compromesso» tra diritto all'oblio e diritto di cronaca*: «Il diritto all'oblio consiste nel non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione, a distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti del passato». *Contra* però la giurisprudenza di merito e la dottrina menzionata *supra* in nota 57.



⁶¹Sul punto sia consentito rinviare a J. CIANI, *Cronaca rosa e diritto alla riservatezza della vita privata: non basta il carattere anonimo della notizia, se la persona offesa resta identificabile* (nota a Cass. civ., 27 gennaio 2014, n. 1608), in "Il diritto dell'informazione e dell'informatica", 2014, n. 3, pp. 349-362.

⁶²Tanto risulta confermato da Cass., 20 aprile 2021, n. 10347, cit., secondo cui «l'elemento, per così dire, "unificante" tutte le ipotesi in cui viene in rilievo il conflitto tra il diritto della persona all'oblio di notizie che la riguardino ed il contrapposto interesse alla conservazione delle stesse in archivi informatici, è costituito dalla liceità dell'iniziale pubblicazione. All'opposto, nel presente caso, tale presupposto difetta, essendo stata la notizia ritenuta diffamatoria».

⁶³V. Trib. Roma, 24 novembre 2015, n. 23771 che ha sottolineato che il breve lasso di tempo intercorso non era sufficiente ad integrare il diritto all'oblio. I fatti di cui alla vicenda giudiziaria non erano nemmeno ancora definiti e risalivano ad appena due anni prima della richiesta del ricorrente, con la conseguenza che le notizie che riferivano dei detti fatti erano tutt'altro che inattuali. Per un commento alla sentenza si veda G.M. RICCIO, *L'esordio del diritto all'oblio nella giurisprudenza italiana*, in "Il diritto dell'informazione e dell'informatica", 2016, n. 2, p. 271. Il Garante privacy ha costantemente rigettato le istanze nelle ipotesi di provvedimenti giudiziari recenti, oppure nei casi in cui non siano stati espletati tutti i gradi di giudizio. V. i casi elencati in GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Newsletter del 22 dicembre 2014, n. 397 - Diritto all'oblio: prime pronunce del Garante dopo i no di Google*. La stessa Corte Costituzionale, sebbene pronunciandosi con riguardo al diverso istituto della prescrizione di diritto penale, ha riconosciuto quale elemento costitutivo del diritto all'oblio «il lungo tempo decorso», che abbia comportato «un affievolimento progressivo dell'interesse della comunità». Cfr. C. Cost. 23 dicembre 2020, n. 278; Id. sentenze n. 115 del 2018, n. 24 del 2017, n. 45 del 2015, n. 143 del 2014 e n. 23 del 2013.

⁶⁴Cass. sez. III 5 aprile 2012, n. 5525. Per un commento alla sentenza si veda V. D'ANTONIO, S. SICA, *La procedura di de-indicizzazione*, in G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *op. cit.*, pp. 147-176.

⁶⁵«I dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali».

⁶⁶GRUPPO DI LAVORO EX ART. 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Opinion 03/2013 on purpose limitation*, 2 aprile 2013, 00569/13/EN WP 203, p. 23 ss.

⁶⁷La tripartizione è stata successivamente riproposta anche da Cass., 20 aprile 2021, n. 10347, cit.

⁶⁸In tal senso Cass. sez. III 9 aprile 1998, n. 3679, con note di P. LAGHEZZA, *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*, in "Il Foro italiano", 1998, n. 6, pt. 1, pp. 1835-1838 e di C. LO SURDO, *Diritto all'oblio come strumento di protezione di un interesse sottostante*, in "Danno e responsabilità", 1998, n. 10, pp. 882-894.

⁶⁹Contra G. FINOCCHIARO, *op. cit.*, secondo cui «le tre accezioni del diritto all'oblio affondano le loro radici in diritti della personalità distinti. Sotto il primo profilo, il diritto all'oblio appartiene, come magistralmente è stato scritto da Ferri, "alle ragioni e 'alle regioni' del diritto alla riservatezza". Se si considera il secondo profilo, il diritto all'oblio appartiene alla sfera del diritto all'identità personale. Se, infine, si prende in esame il terzo profilo, il diritto all'oblio va iscritto nel diritto alla protezione dei dati personali». La distinzione non mi trova

tuttavia concorde, posto che mi pare che i diritti menzionati non si trovino su piani differenti bensì in rapporto di complementarietà e la relativa interazione può essere rappresentata attraverso l'immagine dei cerchi concentrici. Sia consentito rinviare sul punto a J. CIANI, *Il pubblico dominio nella società della conoscenza. L'interesse generale al libero utilizzo del capitale intellettuale comune*, Giappichelli, 2021, pp. 453-454.

⁷⁰In questo senso v. Cass. civ. sez. III, 26 giugno 2013, n. 16111, che ha sottolineato la circostanza secondo cui una notizia che rivestiva un interesse pubblico in un certo contesto non necessariamente continua a poter essere divulgata con tutti i suoi riferimenti personali quando il lungo tempo trascorso ha reso ormai inesistente quell'interesse.

⁷¹La suddetta necessità risulta anche dalle regole di cui al Testo unico dei doveri del giornalista, che all'art. 3, co. 1, afferma che il giornalista «rispetta il diritto all'identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell'informazione». Mentre l'art. 3, co. 2, aggiunge che il giornalista, «nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato, valuta anche l'incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell'interessato e sulla famiglia».

⁷²Conferma viene da CEDU, sez. V, 19 ottobre 2017 n. 71233-13, là dove ha posto in evidenza che la notorietà pubblica del soggetto dava ragione dell'interesse della collettività alla conoscenza della sua vicenda personale, da ritenere prevalente rispetto al contrapposto interesse di chi voleva mantenere il riserbo sulla medesima.

⁷³Cass. sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, cit.

⁷⁴Punto 97 della pronuncia.

⁷⁵In relazione a quest'ultimo punto, le *Linee Guida* del Gruppo ex art. 29, cit. affermano che: «It is not possible to establish with certainty the type of role in public life an individual must have to justify public access to information about them via search result. However, by way of illustration, politicians, senior public officials, business people and members of the (regulated) professions can usually be considered to fulfill a role in public life. There is an argument in favour of the public being able to search for information relevant to their public roles and activities. A good ride of thumb is to try to decide where the public having access to the particular information – made available through a search on the data subject's name – would protect them against improper public or professional conduct. It is equally difficult to define the subgroup of "public figures". In general, it can be said that public figures are individuals who, due to their functions/commitments, have a degree of media exposure».

⁷⁶Rendendoli accessibili a qualsiasi utente di Internet che, effettuando una ricerca, a partire dal nome della persona interessata, non avrebbe altrimenti reperito la pagina web su cui i predetti dati siano pubblicati.

⁷⁷Come chiaramente affermato dalla Corte di Giustizia nel caso *Google Spain*, cit., al punto 37, infatti, «l'organizzazione e l'aggregazione delle informazioni pubblicate su Internet, realizzate dai motori di ricerca allo scopo di facilitare ai loro utenti l'accesso a dette informazioni, possono avere come effetto che tali utenti, quando la loro ricerca viene effettuata a partire dal nome di una persona fisica, ottengono attraverso l'elenco di risultati una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona reperibili su Internet, che consente loro di stabilire un profilo più o meno dettagliato di quest'ultima». Ancora, la Corte chiarisce che: «l'effetto dell'ingerenza nei suddetti diritti della persona interessata risulta moltiplicato in ragione del ruolo importante che svolgono Internet e i motori di ricerca nella società moderna, i quali conferiscono alle informazioni contenute in un sfatto elenco di risultati carat-



tere ubiquitario (v., in tal senso, sentenza eDate Advertising e a., C-509/09 e C-161/10, EU; C:2011:685, punto 45)».

⁷⁸Cfr. Cass., Sez. Un. penali, 22 settembre 2011, n. 34476.

⁷⁹V. Cass. civ. sez. I, 27 marzo 2020, n. 7559, con nota di V. AMENDOLAGINE, *Il diritto all'oblio tra rievocazione storica on line e cronaca giudiziaria*, in "Giustiziavivile.com", 18 agosto 2020, contenente ampi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali.

⁸⁰GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, [Provvedimento del 18 dicembre 2014](#) [doc. web n 3736353] che ha respinto il ricorso di una persona implicata in una inchiesta giudiziaria che contestava la decisione del motore di ricerca di non deindicizzare un articolo che ne riferiva.

⁸¹CEDU, sentenza del 25 novembre 2021 (*Bianciardi c. Italia*).

⁸²G. SETTIMIO, *Deindicizzazione e diritto all'oblio al vaglio della Suprema Corte*, in "Giustiziavivile.com", 27 settembre 2021. In giurisprudenza, proprio in questi termini, si veda Cass. civile sez. I, 19 maggio 2020, n. 9147, cit., che ha cassato

la decisione dei giudici del merito di ordinare la cancellazione della notizia relativa ad una vicenda giudiziaria mantenuta online, sul presupposto che questi non avessero verificato i profili di applicabilità della misura della deindicizzazione dai motori di ricerca quale rimedio sufficiente, in vista del bilanciamento con l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto.

⁸³V. Cass. civ. sez. I, 27 marzo 2020, n. 7559, cit., secondo cui, in ipotesi di presenza nell'archivio storico online di un quotidiano di articoli di cronaca giudiziaria pubblicati anni prima nell'edizione cartacea dello stesso giornale riguardanti fatti rilevanti per la collettività, la deindicizzazione e l'aggiornamento degli articoli in questione sono la «soluzione idonea a bilanciare i contrapposti interessi in gioco, che pur consentendo la conservazione del dato personale pubblicato, lo rende però accessibile non più tramite gli usuali motori di ricerca presenti nella Rete, bensì, esclusivamente dall'archivio storico dello stesso quotidiano».

* * *

Right to be forgotten and international cooperation: problems and perspectives

Abstract: Given the ubiquitous presence of personal data online, an effective protection of the right to be forgotten depends on the cross-border recognition of blocking or delisting injunctions. Thanks to the wide scope of application of the GDPR, addressing any personal data controller, even if established outside the European Union, worldwide blocking orders have been already issued. However, without an international regulatory framework providing for common grounds under which claiming a right to be forgotten, different national legal traditions work as an obstacle to its global enforcement. Indeed, international cooperation for the protection of such right is conditioned on a substantial harmonization of its grounds for application. Recent decisions of the Italian Supreme Court open interesting perspectives in this regard, providing valuable hints on how balancing the protection of personal data and the right to information as well as drawing the dividing line between the right to be forgotten and the tort of defamation.

Keywords: GDPR – Personal data – Right to be forgotten – Erasure – Delisting – Cross-border enforcement